



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1107/2016
depositato il 09/06/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I301927/2015 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I301927/2015 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I301927/2015 IRAP 2009
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1107/2016

UDIENZA DEL

12/01/2017 ore 10:30

N° 921

PRONUNCIATA IL:

12 GEN. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8 APR. 2017
Il Segretario

IL SEGRETARIO
dr. Giuseppe Perillo

[Handwritten signature]

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed avverso l'avviso di accertamento n. TVP03I301927/2015 notificato il 14-12-2015 e con il quale per l'annualità di imposta 2009 ed in conseguenza al fatto che numerose fatture passive sono state ritenute dall'Agenzia quali rappresentanti operazioni oggettivamente inesistenti, ridetermina il reddito dichiarato e richiede le scaturenti imposte IRES-IRAP-IVA oltre sanzioni ed accessori.

Il ricorrente contesta l'atto e le richieste sostenendo essere stato notificato oltre i termini di legge l'atto accertativo perché la sua notifica è stata eseguita tenendo conto del raddoppio dei termini ordinari riferibili all'anno dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi a ragione della denuncia di reato asseritamente presentata dall'Agenzia delle Entrate al Tribunale penale in data 27-1-2014.

Sostiene il ricorrente di non aver mai ricevuto in notifica e di non conoscere la denuncia di reato anche perché l'Agenzia delle Entrate non ne ha fatto allegazione all'accertamento e tale denuncia non è stata allegata al PVC formato dalla G. di F. in data 24-9-2015.

Riferendosi alla denuncia di reato per utilizzo di fatture inesistenti quale presentata dalla G. di F. in data 18-9-2015, il ricorrente evidenzia che tale denuncia per essere stata presentata oltre i termini ordinari per l'accertamento che spiravano il 31-12-2014 è viziata di illegittimità e non può avere alcun valore.

In particolare sulla contestazione di utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti quali emesse dalla ditta individuale [REDACTED] il ricorrente evidenzia che su di esse non vi sono riferimenti a fatti, modalità e circostanze che dimostrino la fittizi età delle fatture e la partecipazione del ricorrente odierno all'intento evasivo.

Precisa il ricorrente che i verificatori e gli accertatori non hanno tenuto conto dell'entità della commessa, della specializzazione richiesta per l'esecuzione dei lavori, del fatto che i lavori per la loro complessità dovevano essere eseguiti in sinergia con altre aziende del settore e, per contrastare i punti critici evidenziati dall'Agenzia, sottolinea di avere dimostrato gli avvenuti effettivi pagamenti delle fatture ed ha esibito in sede di verifica il contratto che però non è stato tenuto in alcuna considerazione dai verificatori.

Il ricorrente contesta anche l'applicazione del raddoppio dei termini per l'IRAP ed a sostegno della propria tesi segnala anche la circolare n. 154/E con data 4-8-2010 dell'A.F.

Viene ancora segnalata la mancanza di motivazione dell'atto accertativo per non comprendersi da quanto in esso riportato le ragioni concrete ed effettive delle rettifiche eseguite dall'Agenzia, viene segnalata la violazione da parte dell'Agenzia del primo comma-lettera d)-art.39-DPR 600/73 per aver operato l'Agenzia in assenza di presunzioni gravi precise e concordanti e, lamentando la mancata partecipazione al contraddittorio nelle fasi dell'indagine, conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'accertamento.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita nel giudizio, contesta tutto quanto riportato dal ricorrente ed offre le seguenti precisazioni.

A)) Su disconoscimento del raddoppio dei termini.

L'accertamento è stato emesso in ragione del raddoppio dei termini operante attraverso la clausola di salvaguardia disposta dall'art.2)-comma3)-D.Lgs.128/15. La mancata produzione della documentazione attestante la trasmissione della denuncia di reato o attestante la pendenza del giudizio penale, evidenzia l'Agenzia, è sostituita dal fatto che il giudice di merito deve verificare se il reato fiscale è astrattamente configurabile per accertare che l'ufficio non abbia fatto uso distorto dell'istituto de quo.


B)) Sulle fatture emesse dal fornitore ditta [REDACTED] utilizzate dalla società Tecnosit srl e ritenute formate per operazioni inesistenti. 

Fig. 104/16 [redacted] foglio 2/2011

L'Agenzia ritiene legittima la contestazione a ragione di argomenti di carattere soggettivo ed oggettivo e giustifica tale assunto con quanto segue:

- a) nello stesso domicilio fiscale della ditta [redacted] hanno sede anche altre imprese che risultano anche esse sottoposte ad indagini per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ([redacted]);
- b) per le prestazioni di servizio ricevute da terzi per l'esplicamento delle proprie attività, sono state emesse fatture per operazioni inesistenti;
- c) la ditta individuale [redacted] per l'anno 2009 non ha versato le imposte dirette ed indirette;
- d) per le prestazioni di servizi effettuate fuori dalla provincia di Taranto, non sono stati rinvenuti documenti comprovanti le trasferte del personale dipendente e riguardanti, vitto, alloggio, consumo di carburante, noleggio di automezzi, ecc.;
- e) non risulta che la ditta [redacted] abbia fatto accesso nello stabilimento Lucchini di Piombino;
- f) è stato rilevato un numero ridotto di dipendenti per poter gestire numerosi cantieri dislocati nel territorio nazionale italiano.

Per ognuno degli altri motivi esposti dal ricorrente l'Agenzia delle Entrate evidenzia di aver operato in rispetto delle norme fiscali regolatrici specificamente di ognuno dei punti indicati e conclude chiedendo la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

Sentiti i difensori delle parti costituite in giudizio, la Commissione ritiene di dover esporre quanto segue.

Raddoppio dei termini quale utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per la notifica dell'accertamento.

Sulla questione si è creato un ampio dibattito giurisprudenziale a seguito di ripetuti interventi della Suprema Corte di Cassazione (vedi anche ordinanza n. 11181 del 30-5-2016) per il fatto che è stato indicato in numerosi interventi della Corte che, ai fini della possibilità di utilizzo del raddoppio dei termini concessi all'A.F. per la notifica dell'accertamento di imposta, non assume importanza la materiale notifica della comunicazione della denuncia di reato da parte dell'organo amministrativo procedente ed alla parte interessata, ma a tale materiale comunicazione supplisce la constatazione del giudice adito (tributario) che deve verificare la sussistenza degli elementi minimi richiesti dall'art.331 cpp per rendere legittimo ed indispensabile l'obbligo di presentazione all'organo penale competente la notizia di reato.

Pur senza una completa condivisione dell'assunto essenziale e sostanziale delle decisioni della Corte, ma intendendo rimettersi per questo giudizio agli insegnamenti della stessa, la Commissione ha analizzato gli atti del procedimento odierno per verificare se nei termini ordinari per l'accertamento dei redditi per l'anno 2009 (e quindi entro la data del 31-12-2014) esistessero gli elementi minimi richiesti dall'art.331 cpp per rendere legittimo l'obbligo di presentazione della notizia di reato a carico del soggetto accertato interessato.

Ritiene evidente la Commissione che per effettuare tale verifica, debba tenersi conto dell'art.332 cpp "contenuto della denuncia" nel senso che ai fini dell'esistenza degli elementi minimi per l'esistenza degli obblighi già citati, debba farsi riferimento agli elementi e ragioni essenziali del fatto, alle fonti di prova, alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, alla persona offesa, ai soggetti che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti dei fatti per la ricostruzione degli stessi.

Considerato dunque che l'Agenzia quale fatto ha indicato che la [redacted] per l'anno 2009 ha ricevuto dalla ditta individuale [redacted] 27 fatture considerate emesse per operazioni inesistenti, ha indicato le ragioni del suo convincimento nelle circostanze che seguono:

- a) il domicilio fiscale e sede della ditta [redacted] è lo stesso anche per altre imprese anche esse sottoposte ad indagini per la stessa ipotesi di reato.

[Handwritten signature]

b)=per le prestazioni di servizio effettuate dalla ditta [redacted] non esistono documenti di spesa comprovanti le trasferte del personale dipendente (vitto, alloggio, spese di carburante, ecc.);

c)=il personale ed il titolare della ditta individuale menzionata non risulta che abbiano mai fatto accesso allo stabilimento [redacted] di Piombino;

d)= il numero dei dipendenti della ditta individuale [redacted] è ridotto per poter gestire cantieri dislocati in tutto il territorio nazionale italiano;

e)=per l'anno 2009 la ditta individuale [redacted] non ha versato le imposte dirette ed indirette.

Ognuno dei punti è stato analizzato dalla Commissione, ma la stessa ritiene che alcuna delle ragioni esposte dall'Agenzia può costituire elemento minimo che possa rendere legittimo l'obbligo di presentazione della notizia di reato di emissione di fatture inesistenti a carico dell'utilizzatore delle fatture emesse dalla ditta individuale [redacted] tal che questa stessa circostanza, per il conseguente e naturale utilizzo delle medesime fatture da parte del cliente [redacted] srl, possa tradursi in ripresa a tassazione a carico della società citata per inesistenza delle prestazioni fatturate.

Invero deve evidenziare la Commissione che l'esame del PVC a data 24-9-2015 consente di poter affermare che per la intera contabilità "tenuta ed aggiornata" della [redacted] srl e per la quale sono stati eseguiti numerosi controlli e riconciliazioni, la G. di F. ha più volte annotato ""non sono state rilevate discordanze e/o condotte sanzionabili"" e ciò è stato dichiarato anche in esito al controllo eseguito sulle "riconciliazioni delle liquidazioni periodiche IVA oltre che sulla liquidazione annuale IVA".

Da quanto esposto risulta evidente che l'odierno ricorrente [redacted] srl) abbia registrato nella sua contabilità fatture per operazioni concretamente eseguite per suo conto dal suo fornitore (ditta individuale [redacted]) e ciò anche perché tutti i fatti legati alle 27 fatture riportate nel PVC e riferite all'anno 2009, erano scaturiti in relazione ad un contratto ATI che, invero, nonostante fosse stato messo a disposizione dei verificatori da parte della società Tecnosit srl, gli stessi non hanno tenuto in alcun conto.

Ritiene la Commissione che tutte le argomentazioni indicate dall'Agenzia quali riportati nella presente 'decisione' nei punti sopra riportati, non siano attinenti e non possono avere influenza concreta e diretta sul disconoscimento della validità e legittimità delle fatture emesse dalla ditta individuale [redacted] perché argomenti vacui, inutili ed irrilevanti proprio per la presenza di un contratto ATI che ben individua la distribuzione dei lavori per ognuna delle imprese ad essa partecipante.

Con riferimento alle fonti di prova che potrebbero costituire fondamento per l'elemento minimo per la comunicazione della notizia di reato, si deve rilevare che la stessa Agenzia ha dichiarato di essersi riportata 'per retationem' al PVC della G. di F. con data 24-9-2015 ed in questo contesto deve aggiungere la Commissione, che le ragioni a sostegno della propria operatività sono state riprese dall'Agenzia pedissequamente dal PVC e senza alcuna verifica, controlli e modifiche.

L'operato dell'Agenzia dimostra che le circostanze riprese dal PVC e riferibili alla ditta individuale [redacted] consistono solo nella elencazione di 27 fatture emesse dalla ditta [redacted] sulla società [redacted] e per le quali come giustificazione dell'eseguito riscontro è stato indicato ""riscontro negativo nel cantiere di esecuzione lavori"", non possono essere considerate di sufficienza minima al fine di essere considerate "prove certe" in favore dell'Agenzia ai fini della validità dell'operato dei soggetti indicati nelle 27 fatture medesime e ciò in quanto l'operato della G. di F., per quanto risulta dal PVC in discorso, contiene solo *supposizioni scaturite dalle soggettive indicazioni dei verificatori* che con certezza non possono assurgere a valore di prova e prova adeguata alle circostanze.

[Handwritten signature]

Page 1037/16 [redacted] (S.R.L. [redacted])

E neppure l'Agenzia delle Entrate, prendendo a base gli elementi offerti dalla G. di F. ha ritenuto di poter lavorare per trasformare le supposizioni indicate in prove e prove certe in suo favore ed ha lasciato gli stessi elementi allo stato primordiale di supposizioni enunciate, ma priva di qualsivoglia concretezza.

Ritiene dunque la Commissione che l'Agenzia delle Entrate e la G. di F. non abbiano prodotto prove in loro favore e riferite al medesimo assunto, sicché l'intera costruzione della stessa Agenzia riferita alle prove sugli elementi minimi per stabilire l'inesistenza delle operazioni indicate nelle 27 fatture emesse dalla ditta individuale [redacted] in favore della società [redacted] srl, risulta privo di qualsivoglia fondamento e dunque inutilizzabile.

Conclusivamente sul punto la Commissione deve riferire che entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2009, e dunque entro il 31-12-2014, l'Agenzia delle Entrate, attraverso gli atti depositati nel presente procedimento, non ha dimostrato l'esistenza degli elementi minimi che la obbligassero alla presentazione della denuncia di reato e pertanto, non essendovi alcuna premessa legittimamente valida per la presentazione di tale denuncia nel termine indicato, deve decidersi che allo stato degli atti, con modalità illegittime l'Agenzia delle Entrate ha utilizzato il raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento in esame e constatato che l'atto accertativo è stato notificato nella data del 14/12/2015 in momento in cui erano già spirati i termini ordinari per la notifica dell'accertamento relativo all'annualità di imposta 2009, la Commissione è obbligata a rendere nullo ed invalido l'accertamento de quo proprio perché notificato oltre i termini ordinari concessi dalla legge per la notifica degli accertamenti.

Raddoppio dei termini quale segnalato dalla G. di F.

Risulta agli atti di questo procedimento che la G. di F. ha eseguito la 'comunicazione di reato' in data 18-9-2015 (comunicazione n. 393301-15) come risulta dalla prima pagina del PVC del 24-9-2015, ma a mente del contenuto dell'art.2-D.Lgs.128/2015, il raddoppio dei termini "non opera qualora la denuncia da parte dell'A.F. sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento".

Ritiene la Commissione che dovendo considerarsi inesistente tale 'comunicazione' perché prodotto ben oltre i termini previsti dalla specifica norma, la stessa non può essere considerata giustificatrice dell'utilizzo del raddoppio dei termini per l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del primo comma-lettera d)-art.39-DPR 600/73 per aver emesso l'accertamento in assenza di presunzioni gravi precise e concordanti.

Come già evidenziato nei punti precedenti, l'operato dei verificatori della G.di F. e quello successivo dell'Agenzia delle Entrate è stato lasciato a livello di "supposizione" e per lo stesso (operato) non può legittimarsi l'utilizzo della lettera d)-comma 1)-art.39-DPR 600/73 che invece prevede l'esistenza di presunzioni qualificate (gravi, precise e concordanti) che non individuandosi nell'atto emesso ne deve essere segnalata e confermata la grave mancanza che inficia l'atto e l'accertamento deve essere dichiarato illegittimo e privo di validità giuridica.

Mancanza di motivazione

L'atto accertativo è mancante della motivazione quale prevista dalla L.241/90 e dalla L.212/2000 perché l'Agenzia non ha dimostrato nel suo atto l'iter logico giuridico che ha condotto la propria amministrazione alla emissione dell'atto di accertamento ed alle richieste in esso contenute.

L'Agenzia, invero, ha adagiato il suo operato su "supposizioni" contenute nel PVC a data 24-9-2015 senza alcuna verifica effettiva sulla fondatezza e sulla legittima validità del contenuto dello

[Handwritten signature]

Ag. 1109/16 [redacted] srl foglio 5/5 - G.M.A.C.

stesso e ciò è avvenuto in evidente violazione delle norme citate ed anche con grave lesione del diritto di difesa del contribuente.

Non può essere dimenticato che nel PVC a data 24-9-2015 redatto a conclusione della verifica fiscale eseguita a carico della società odierna ricorrente, in più punti gli stessi verificatori della G. di F. hanno dichiarato "non sono state rilevate discordanze e/o condotte sanzionabili a carico della società [redacted] srl" e ciò è dimostrativo del fatto che la società verificata ([redacted] srl) aveva adempiuto a tutti i suoi obblighi contabili e fiscali e che quindi prima di effettuare qualsiasi contestazione dell'apparato contabile-amministrativo-fiscale, i medesimi verificatori avrebbero dovuto raccogliere prove certe, inconfutabili e motivate in loro favore, ma non avendovi provveduto hanno indotto l'Agenzia (inerte nella successiva fase preaccertativa per la raccolta di prove a suo favore) di comporre un atto viziato nella sua primordiale legittimità, atto che non potendo essere confermato delle essere posto nel nulla.

Nel precisare che tutto quanto riportato deve essere considerato assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti e non espressamente trattato, la Commissione decide che le richieste del ricorrente devono essere integralmente confermate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso:

**dichiara l'infondatezza e la illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate di Taranto ai fini del riconoscimento della inesistenza delle fatture emesse dalla ditta individuale [redacted] [redacted] per l'annualità di imposta 2009;

**dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo grado di giudizio in euro ventitremila oltre IVA e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che le stesse siano pagate in favore del difensore costituito dichiaratosene distrattario;

===la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Così deciso il giorno 12/1/2017

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Massimo Brandinarte)